

163/RCR/gp

Milano, 8 gennaio 2014

Al Presidente della FNOMCeO
Egr. Dott. Amedeo Bianco

E p.c. Ai Presidenti OMCeO d'Italia

Loro indirizzi e-mail

Caro Amedeo,

non Ti sarà sfuggito che il Decreto Legge del dicembre 2013 n° 145 (pubblicato in GU il 23 dicembre 2013 ed entrato in vigore il giorno dopo), contiene le seguenti due incredibili disposizioni:

“Articolo 8 comma 2 - Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Articolo 8 comma 3. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse”.

Orbene, al comma due dell'articolo 8, in pratica, si spingono i consumatori ad avvalersi dei medici pagati dalle compagnie per le visite e le prestazioni professionali, nonché, evidentemente, per il rilascio dei certificati e dei documenti peritali necessari all'ottenimento del giusto risarcimento nell'occorrenza di un sinistro stradale. Non vi è chi non veda come tale forzatura sia palesemente ingiusta e, soprattutto, possa ingenerare, anche involontariamente, comportamenti professionali in contrasto con i dettami del Codice Deontologico.

Quanto poi al comma 3, esso inasprisce e complica ulteriormente la controversa e pasticciata norma stabilita dall'articolo 32 commi 3-ter e 3-quater della Legge 27 del 2012. Anche in questo caso si viene a creare un dissidio con il dettato del vigente Codice Deontologico. Infatti, d'ora in avanti sarà sempre necessario sottoporre ad accertamenti strumentali (anche se per soli scopi medico-legali) tutti i pazienti affetti da lesioni in conseguenza di un sinistro stradale. Con l'aggravante che alcune lesioni non saranno più, di fatto, risarcibili (si pensi, ad esempio, ad una ferita lacerocontusa, pur ampia e/o grave).

Ti chiedo di intervenire celermente e con decisione al fine di evitare che il Legislatore converta in Legge tale obbrobrio e Ti chiedo, se condividi questo mio scritto e prima che sia troppo tardi, di pubblicizzare la posizione federativa per spiegare ai media quanto sta accadendo e renderne edotti i consumatori, così come credo sia giusto.

Come sempre, l'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Roberto Carlo Rossi)